



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE n°130/2020

Roma, 08/07/2020

Contributo a fondo perduto nel caso di cessazione di attività

Roma 8 luglio 2020 _ Se il contribuente, dopo aver percepito il contributo al fondo perduto di cui al decreto Rilancio, dovesse cessare l'attività, questi non andrà restituito salvo il caso di indebita percezione. E' quanto si legge nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2020.

Innanzitutto, dobbiamo ricordare che il beneficio è stato istituito con l'art. 25 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) e le modalità attuative sono state fissate con il Provvedimento del 10 giugno scorso.

Ad ogni modo è stabilito che, dopo che il beneficio sia stato accreditato sul proprio conto corrente bancario o postale, è consentita la regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13, comma 5, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione dal 100% al 200% del contributo indebitato).

A tale sanzione è possibile applicare le riduzioni da ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza dei termini ivi indicati dalla data di effettiva percezione del contributo medesimo. C'è obbligo di conservare le pezze giustificative.

Si ricorda altresì che per consentire la predetta restituzione spontanea, l'Amministrazione finanziaria ha istituito i necessari codici tributo da utilizzare nel Modello F24 ELIDE (senza possibilità di compensazione) e lo ha fatto con la Risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020.

Nella menzionata Circolare n. 15/E del 2020, le Entrate hanno precisato che non si è tenuti alla restituzione del contributo ricevuto in caso di successiva cessazione dell'attività. Tuttavia, è precisato che il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell'Amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero (perché ad esempio l'Amministrazione ha accertato la mancanza dei requisiti per goderne) è emanato nei confronti dello stesso soggetto firmatario dell'istanza. Resta ferma la possibilità per quest'ultimo alla restituzione spontanea in caso di indebita percezione.

Da ultimo trasmettiamo in allegato la procedura da seguire per ottenere il riaccredito del contributo in oggetto nei casi di storno/scarto da parte della banca che ha ricevuto il

bonifico per problemi bancari (es. conto corrente chiuso) o iban non intestato al soggetto richiedente.

ALLEGATO N.1